



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G. FALCONE - P. BORSELLINO**

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado

Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - Tel. 0964/82039

E-mail: rcic826001@istruzione.it - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 -

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it

Circolare n. 39

A tutto il Personale Docente

Al DSGA

Al personale ATA

dell'IC Falcone-Borsellino - Caulonia

Agli atti della scuola

Al sito web

AL RE

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

In relazione all'oggetto si forniscono con la presente indicazioni in merito al Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 - alla presente allegato - che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Viene introdotto l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a decorrere dal 15 dicembre 2021

(art. 4 -Ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76):

“ L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

L'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose - per il personale della scuola - è previsto entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID - 19, per chi ha completato il ciclo

primario di vaccinazione a partire dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Inoltre il personale scolastico non potrà svolgere la propria attività lavorativa con il solo tampone negativo.

Dal 1 dicembre tutti i maggiorenni che e abbiano completato il ciclo primario da almeno 5 mesi (150 giorni) possono prenotare la terza dose.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Pertanto, il personale, che al 15 dicembre sarà sprovvisto di attestazioni comprovanti l'effettuazione del ciclo vaccinale completo, sarà invitato immediatamente dal dirigente scolastico a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, in alternativa uno dei seguenti documenti:

- documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione sia essa prima, seconda o terza dose;
- documentazione comprovante il differimento della vaccinazione o l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale o l'eventuale esenzione;
- documentazione comprovante la prenotazione della vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito**,

In questo ultimo caso, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. Nell'attesa della somministrazione della dose di vaccino prenotata, il personale è tenuto comunque ad effettuare un tampone di verifica ogni 48 ore per poter accedere alla scuola.

Resta inteso che la mancata presentazione della documentazione prevista nelle diverse ipotesi sopra elencate comporta l'inosservanza di un obbligo di legge che il dirigente è tenuto ad accertare, dandone comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,

- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Lucia Pagano

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93